

Capo IV

Disposizioni generali

32. Le biblioteche governative aperte al pubblico e quelle sussidiarie e le raccolte e collezioni degli osservatori ed istituti scientifici sono regolate dalle particolari disposizioni che le riguardano, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

Il Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze determina quali biblioteche e gabinetti scientifici annessi agli istituti medi d'istruzione abbiano i caratteri di cui all'art. 7 del regolamento di contabilità generale e debbano essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

33. Le disposizioni di questo regolamento non riguardano il materiale prodotto dalla regia calcografia, dal regio opificio delle pietre dure e dal gabinetto fotografico, di cui si deve rendere il conto giudiziale a norma di legge.

Vi sono invece soggette le collezioni dei rami, delle pietre incise, dei disegni, delle negative fotografiche, le raccolte di stampa e fotografie non destinate alla vendita compresi i campionari, le fotografie che costituiscono l'archivio fotografico e i libri che formano le biblioteche di tali istituti.

34. Le disposizioni di questo regolamento non riguardano i mobili di ufficio, utensili, attrezzi, ecc., diversi da quelli indicati ai precedenti articoli 9, 29 e 32.

Essi sono descritti singolarmente in separato inventario per il valore a ciascuno attribuito e sono dati in consegna ad impiegati responsabili a norma delle disposizioni vigenti, sotto la vigilanza del capo dell'ufficio o istituto, che procede alla ricognizione del materiale ordinariamente ogni triennio e in ogni caso di mutamento del consegnatario.

Nel primo bimestre di ogni anno finanziario il consegnatario trasmette alla ragioneria centrale del Ministero, pel tramite e col visto del capo dell'ufficio o istituto, la nota delle variazioni nel valore dell'inventario occorse nell'esercizio precedente. La ragioneria centrale ha facoltà di richiedere, quando ai fini del riscontro lo ritenga opportuno, che le note di variazioni siano prodotte a termini più brevi.

35. Gli oggetti d'arte e archeologici e cimeli bibliografici, non formanti collezioni, posseduti in proprio dagli uffici o istituti governativi, ed ai quali siano applicabili le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, non sono descritti nell'inventario dei mobili delle singole amministrazioni, ma in apposito elenco da comunicare alla competente soprintendenza di antichità e belle arti o bibliografica, che le comprende in un catalogo regionale e ne contempla l'inventario secondo le norme del presente regolamento.

Le cose di cui al presente articolo si intendono date in consegna al capo dell'istituto od ufficio, e sottoposte per la custodia, la conservazione e il riscontro alla vigilanza del soprintendente.

36. I direttori degli istituti non autonomi corrispondono col Ministero della pubblica istruzione per via gerarchica a mezzo delle autorità regionali da cui dipendono ed alle quali è data facoltà di adottare i provvedimenti di urgenza contingibili alla custodia e conservazione delle cose, anche fuori dei casi previsti nel presente regolamento.

37. Ferme restando le attribuzioni di vigilanza e di ingerenza spettanti al Ministero della pubblica istruzione sulle cose d'interesse artistico, archeologico e bibliografico in genere, quelle ad esso assegnate col presente regolamento sono esercitate, per gli istituti indicati all'art. 1° e non appartenenti all'amministrazione della pubblica istruzione, dal

ministero da cui essi dipendono.

38. I cataloghi e gli inventari delle cose di cui agli articoli 1 e 35, che si trovano all'estero o nelle colonie presso rappresentanze, uffici, scuole o istituti italiani, sono compilati e aggiornati secondo le norme del presente regolamento a cura dei funzionari designati dai ministeri cui appartengono.

Dei cataloghi delle raccolte ed opere d'arte, archeologiche o bibliografiche e delle loro variazioni è data comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

Gli inventari sono comunicati alla ragioneria centrale dei rispettivi ministeri e le variazioni annuali che non possono pervenire nel termine prescritto dall'art. 31, sono iscritte nel rendiconto patrimoniale dello Stato dell'esercizio successivo.

Al riscontro periodico del materiale provvedono le singole amministrazioni, che danno comunicazione delle relazioni di accertamento al Ministero delle finanze e al procuratore generale della Corte dei conti.